



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ' ANIMALE E DEI FARMACI
VETERINARI

UVAC- PIF Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige
Verona UVAC

Via Sommacampagna, 63 H- 37137 VERONA

Verona, 01/04/2021

ULSS del Veneto
Dipartimento di Prevenzione
Servizi Veterinari
Direttori

REGIONE VENETO
Area sanità e Sociale - Direzione
Prevenzione, Sicurezza Alimentare,
Veterinaria
PEC

area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it

Prot. N. 435/2021/P/401-404

OGGETTO: Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 23 - Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale n. 54 del 4 marzo 2021.

In riferimento al Decreto Legislativo in oggetto, recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali sugli animali e le merci provenienti dagli altri Stati Membri dell'Unione e delle connesse competenze degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari (UVAC) del Ministero della Salute, si riportano di seguito alcune considerazioni e, conseguentemente, alcune indicazioni operative.

Procedura di registrazione degli operatori e segnalazioni

Al fine di consentire l'organizzazione ed il coordinamento dei controlli di cui all'articolo 9, paragrafo 7, del Reg. (UE) 2017/625, gli operatori che ricevono da altri Stati Membri, come primi destinatari materiali, animali, materiale germinale, prodotti di origine animale, sottoprodotti e prodotti derivati di origine animale effettuano la registrazione presso gli UVAC (art.2, comma 1, lett. a) del DLgs 23/2021).

Questa registrazione ora assume una funzione di promemoria, relativamente alle tipologie merceologiche autorizzate agli scambi, e non è più necessario procedere alla stampa, firma e consegna del modulo di registrazione e, quindi, ***non vanno apposte le marche da bollo***.

La segnalazione (*e non più prenotifica*) viene effettuata al servizio veterinario dell'azienda sanitaria competente per materia e territorio e all'UVAC nei tempi già previsti dal DLgs 28/1993 (nelle ventiquattro ore precedenti l'arrivo per le partite di animali e con almeno un giorno ferialo di anticipo per l'arrivo delle partite di merci sul sistema SINTESIS, secondo le consuete modalità).

Si sottolinea che non è più prevista la sanzione per mancata registrazione, così come era stabilito dal DLgs n. 28/1993.

Si evidenzia invece che la definizione di partita, che nel DLgs 23/2021 è collegata a quella riportata nel Regolamento (UE) 2017/625, fa riferimento al mezzo di trasporto come uno degli elementi che concorrono alla definizione della stessa.

Pertanto, considerato che altri adempimenti sono strettamente collegati alla definizione di partita, va fin d'ora progressivamente raccomandato di valorizzare in SINTESIS il campo della tipologia del

Ufficio Veterinario – UVAC – PIF Verona

Via Sommacampagna n. 63 H
37137 VERONA

E-mail: uvac.veneto@sanita.it

Pec: SANVET-VR@postacert.sanita.it

Tel.: +39 0659944777 - fax: +39 0458082317

mezzo di trasporto e del n° identificativo (es. targa), anche se al momento, nelle more della modifica del Sistema, non è un dato obbligatorio.

Controlli intensificati in caso di sospetto per accertata non conformità o derivato da altre informazioni disponibili.

La procedura dei controlli obbligatori nel numero dei 5 previsti dal DLgs n. 28/1993 e successive modifiche e integrazioni, è decaduta.

In linea con l'articolo 137, paragrafo 3, lettere a) e b) e l'articolo 138 del Regolamento (UE) 2017/625, allo scopo di applicare uniformemente a livello nazionale le disposizioni in essi contenute, i controlli intensificati in caso di sospetto per accertata non conformità sono organizzati come segue:

- qualora sia stata pubblicata una notifica di allerta trasmessa da un Paese dell'UE o sia stato riscontrato un esito di laboratorio sfavorevole a seguito di un precedente controllo effettuato sul territorio nazionale, gli UVAC dispongono che le successive 2 partite della stessa tipologia e origine siano esaminate per confermare o eliminare il sospetto di pericolo. Per tali partite è disposto il fermo ufficiale in attesa dell'esito delle analisi.

Qualora uno o entrambi gli esami diano esito sfavorevole inizierà una nuova serie di campionamenti (ulteriori 2 partite successive da campionare). Tale procedura si esaurirà solo quando due controlli consecutivi daranno esito favorevole.

- Qualora il sospetto su una partita in arrivo non scaturisca da un'accertata non conformità, ma derivi da altre informazioni disponibili, l'UVAC procederà a disporre il fermo della partita e ad effettuare un controllo per eliminare o confermare il sospetto.

Diritto alla controperizia dell'operatore disposta ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento (UE) 2017/625

In accordo al comma 3 dell'art. 3 del DLgs 23/2021, nel caso di campionamenti, analisi, prove o diagnosi su animali e merci provenienti da altri Stati membri, gli UVAC e i servizi veterinari delle aziende sanitarie competenti per materia e territorio applicano, per quanto riguarda il diritto dell'operatore ad una controperizia, quanto disposto dall'articolo 35 del regolamento (UE) 2017/625.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2017/625 nell'ambito dei sopraccitati controlli, per operatore si intende il produttore/speditore della merce o degli animali che si può avvalere per esercitare tale diritto dell'operatore nazionale detentore della partita sottoposta a campionamento.

Rispedizioni delle partite non conformi

In applicazione dell'articolo 138 del Regolamento (UE) 2017/625, in caso di accertamento di non conformità, l'autorità competente può disporre, tra l'altro, la rispedizione degli animali e delle merci nello Stato membro di provenienza (ciò a meno che, ovviamente, non sia necessario intervenire rapidamente per un grave rischio per l'uomo o gli animali e se le condizioni di salubrità, di benessere degli animali e di polizia veterinaria lo consentano).

Si sottolinea al riguardo che, a differenza di quanto previsto dal decreto legislativo n. 28/1993, e quindi, dalle direttive 90/425 e 89/662 abrogate, il respingimento della partita può essere attuato senza l'autorizzazione della competente autorità del Paese di provenienza.

Al fine del tracciamento della partita, la decisione della rispedizione della stessa dovrà essere comunicata all'autorità dello Stato di provenienza attraverso il sistema di assistenza amministrativa e collaborazione (AAC).

Per il respingimento degli animali vivi ci si può efficacemente avvalere del sistema TRACES attraverso la certificazione relativa alla spedizione dallo Stato membro di provenienza; a tal fine il servizio

veterinario dell'azienda sanitaria competente per materia e territorio compilerà la parte terza del certificato TRACES attestando gli esiti sfavorevoli dei controlli eseguiti e la decisione della rispedizione della partita di animali.

Sistema di allerta (RASFF) e assistenza amministrativa e collaborazione (AAC)

Le non conformità conseguenti ai controlli previsti dall'articolo 1, comma 1 del DLgs n. 23/2021 che evidenzino un qualsiasi rischio diretto o indiretto per la salute umana connesso ad alimenti o un grave rischio per la salute degli animali connesso ai mangimi, compresi i mangimi per gli animali non destinati alla produzione di alimenti, dovranno essere gestite dagli UVAC nell'ambito della rete del sistema di allarme rapido per gli alimenti ed i mangimi (RASFF).

Nei casi in cui, invece, i controlli evidenzino delle non conformità che non rappresentano un rischio o che seppure lo rappresentino (come nel caso contemplato dall'articolo 106 del regolamento 2017/625) non determinino l'attivazione del sistema RASFF, codesti uffici dovranno fare riferimento, per le pertinenti comunicazioni agli altri Paesi UE, all'assistenza amministrativa (AAC) prevista dagli articoli da 102 a 108, del Titolo IV, del regolamento (UE) 2017/625, così come indicato nell'articolo 1, comma 3, del DLgs n. 23/2021.

Cordiali saluti

Il Direttore dell'Ufficio
* Dott.ssa Lidia Cecio

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993

Referente del procedimento:
Dr. Carlo Spezzani
Incarico di Struttura Semplice periferica
e-mail: c.spezzani@sanita.it